

CONSIGLIO DI STATO

Sezione IV, decisione 13 febbraio 1892, *Pres. SPAVENTA, Est. TIEPOLO; Moscatelli c. Consiglio prov. di Perugia.*

Elezioni amministrative — Decisioni del Consiglio provinciale — Ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato — Ufficiale sanitario — Eleggibilità a consigliere provinciale (L. 2 giugno 1889, art. 24; L. 10 febbraio 1889, art. 191).

E' ammissibile il ricorso alla IV^a Sezione del Consiglio di Stato contro le deliberazioni del Consiglio provinciale in materia di elezioni, quando s'impugnino per violazione di legge. (1)

E' ineleggibile a consigliere provinciale l'ufficiale sanitario d'uno dei Comuni compresi nella provincia. (2)

La Sezione, ecc. — (*Omissis*) Attesochè la IV^a Sezione coerentemente alla propria giurisprudenza sui ricorsi interposti contro le deliberazioni dei Consigli provinciali in materia di elezione dei loro consiglieri, è competente solo in quanto si faccia questione di violazione di legge e questa si proponga da parte di chi può avere interesse a far dichiarare, sotto i riguardi dell'art. 24 della legge 2 giugno 1889, la nullità della deliberazione consigliere nella parte che sulla controversa elezione abbia statuito. Attesochè gli elettori Moscatelli, Cruciani e Paolucci, come quelli che ottennero il maggior numero di voti nelle elezioni al Consiglio provinciale dell'Umbria, dopo proclamato eletto Alessandro Fabbri, hanno interesse a far valere le ragioni di diritto per le quali dovrebbe cadere nel nulla la elezione del medesimo.

Attesochè è pacifico che Alessandro Fabbri non è solo medico condotto in un Comune della provincia, ma è anche ufficiale sanitario del Comune di Terni, al quale ufficio sarebbe stato nominato con decreto prefettizio 27 giugno 1891.

Attesochè la legge comunale 10 febbraio 1889 all'art. 191 fra gli ineleggibili al posto di consigliere provinciale comprende al 5° alinea non solo coloro che hanno stipendio dalla provincia o altre aziende, o dai corpi morali sussidiati da questa, ma anche, in precisi termini, gli impiegati contabili ed amministrativi dei Comuni e delle Opere pie poste nelle provincie, la quale ultima dizione non è affatto conforme, ma riesce meglio determinata di quella che leggevasi nel corrispondente art. 162 della passata legge in questi termini: « Gli impiegati e contabili dei Comuni e degli istituti di carità, di beneficenza e di culto della provincia ».

Attesochè non occorre divergere ad altre considerazioni sovra motivi di ineleggibilità del Fabbri, dal momento che la questione attuale presenta un punto culminante, che è quello di vedere se le funzioni di ufficiale sanitario attribuiscono a chi ne è investito la qualità d'impiegato amministrativo del Comune nella cui sede disimpegna tali mansioni; d'onde, essendo costante che il Fabbri ricopre questo ufficio, sarebbe da questo che verrebbe a derivare la causa d'ineleggibilità.

Attesochè impiegato amministrativo è quello che opera e funge in una qualche branca di pubblica amministrazione sia dello Stato, sia dei Comuni, o provincie e corpi morali vigenti di diritto pubblico e nella loro sfera esistente. E nel concetto di pubblica amministrazione si comprendono tutte le molteplici attività che accudiscono o vegliano sopra materie di generale interesse, seguendo norme di prestabiliti ordinamenti o conformandosi, ove occorra, in difetto di speciale regolamento, a criteri di ragione pratica posti a tributo del pubblico bene.

Per quanto concerne il soggetto attivo si richiede, come fu anche altra volta ritenuto, che il funzionante, per essere vero impiegato amministrativo, abbia occupazione continua con esecuzione permanente di una serie di lavori ordinati, i quali costituiscano la principale sua attività e la indeclinabile sua responsabilità.

Da ciò un legame di dipendenza dall'Amministrazione proponente che costituisce la primaria causa d'incompatibilità del funzionario con qualunque ingerenza o voto nei Corpi amministrativi deliberanti. Per quanto concerne poi l'obbietto, sarebbe vano enunciare tutte le materie che in paese civile possono essere disciplinate con norme di pubblica amministrazione, ma basterà il dire che la pubblica sanità sempre fu ed è ritenuto argomento validissimo, che deve richiamare l'attenzione e la preoccupazione dei pubblici ordinamenti, specialmente in quel ramo che più direttamente ha riguardo alla salute collettiva, colle misure precauzionali contro le invasioni e diffusioni morbifere e con tutto ciò che con vocabolo proprio fu contrassegnato per igiene.

Del che fa prova ampia e solenne la legge 22 dicembre 1888 e successivo regolamento 9 ottobre 1889 appunto per la tutela della pubblica sanità ed igiene.

Attesochè, applicando questi principi, non rimane che ad osservare, che l'ufficiale sanitario nominato dal prefetto sovra proposta del Consiglio comunale (art. 12 e 16 della legge) deve invigilare sulle condizioni igieniche e sanitarie del Comune (art. 13) specialmente per le condizioni del suolo e dell'abitato (art. 41), sulle bevande e sugli alimenti (art. 63-64 del regolamento), sulla osservanza della polizia mortuaria (art. 56), sui provvedimenti diretti ad impedire la diffusione delle malattie infettive dell'uomo e degli animali (art. 45-46-47), con obbligo di tenere regolarmente informato il medico provinciale, di assistere il sindaco negli atti nella esecuzione di tutti i provvedimenti sanitari e di provocare da questo le misure consentanee ai bisogni (art. 13), che ha l'obbligo della residenza nel Comune (art. 14 e 15), diritto ad emolumento (art. 25 e 43 del Regol.) e speciali garanzie che lo pongono sotto la protezione legale nel caso d'indebito licenziamento.

Dal quale ordine di mansioni di diritto il carattere d'impiegato del Comune viene ad essere nell'ufficiale sanitario nettamente stabilito, nè altra qualifica potrebbe aggiungersi che quella di impiegato amministrativo, dal momento che la legge pone la materia sotto il regime di pubblica amministrazione. Attesochè di fronte a queste considerazioni la ineleggibilità a consigliere provinciale dell'ufficiale sanitario Alessandro Fabbri discende dal chiaro disposto del mentovato art. 191 della legge com. prov., ma, quantunque debba pronunciarsi la nullità della deliberazione del Consiglio provinciale, non è il caso che debba emettersi condanna a pagamento di spese a favore dei ricorrenti, avuto riguardo alla veste con la quale il Consiglio ha deliberato in simili rapporti di controversia.

Per questi motivi ecc. (*Omissis*).